



**COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
(VERONA)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELLE ENTRATE**

Anno 2020
Approvato con delibera di C.C. n. del 00/00/2020

INDICE GENERALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI

Art. 2 Definizione delle entrate

TITOLO III - DETERMINAZIONI DI ALIQUOTE, TARIFFE ED AGEVOLAZIONI

Art. 3 Aliquote e tariffe

Art. 4 Agevolazioni

TITOLO IV - FORME E MODALITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 5 Forme di gestione

Art. 6 Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi comunali

Art. 7 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Art. 8 Attività di verifica e controllo

Art. 9 Rapporti con i cittadini

Art. 10 Accertamento delle entrate tributarie

Art. 11 Accertamento delle entrate non tributarie

Art. 12 Dilazioni e rateizzazione dei pagamenti

TITOLO V - SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Art. 13 Sanzioni e interessi

TITOLO VI - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Art. 14 Forme di riscossione volontaria

Art. 15 Rimborsi

Art. 16 Compensazione

Art. 17 Forme di riscossione coattiva

Art. 18 Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

Art. 19 Recupero spese di notifica

TITOLO VII - ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 20 Autotutela

TITOLO VIII - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 21 L'Istituto dell'Accertamento con adesione

Art. 22 Ambito di applicazione dell'Istituto

Art. 23 Attivazione del procedimento di definizione

Art. 24 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale

Art. 25 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 26 Atto di accertamento con adesione

Art. 27 Perfezionamento della definizione

Art. 28 Effetti della definizione

Art. 29 Riduzione delle sanzioni

TITOLO IX – RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 30 Oggetto

Art. 31 Effetti

Art. 32 Valutazioni

Art. 33 Accordo di mediazione

Art. 34 Perfezionamento dell'accordo di mediazione

Art. 35 Sanzioni

Art. 36 Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

Art. 37 Provvedimento di diniego

Art. 38 Irregolarità nel perfezionamento della definizione

TITOLO X – DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 39 Istituzione del diritto di interpello

Art. 40 Procedure ed effetti

Art. 41 Legittimazione e presupposti

Art. 42 Contenuto dell'istanza di interpello

Art. 43 Inammissibilità dell'istanza

TITOLO XI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 Disposizioni finali

Art. 45 Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, e dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, in quanto compatibili con il presente regolamento.

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

TITOLO III DETERMINAZIONI DI ALIQUOTE, TARIFFE ED AGEVOLAZIONI

ART. 3 ALIQUOTE E TARIFFE

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge.
2. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, ogni responsabile del servizio predispone idonee proposte da sottoporre all'organo competente, per la successiva deliberazione, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
3. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione dell'organo competente, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati con precedenti atti.

ART. 4 AGEVOLAZIONI

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

TITOLO IV
FORME E MODALITA' DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 5
FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, individuandola nella forma diretta o nell'affidamento in concessione ai sensi dei Decreti Legislativi nn. 112/99 e 446/97 oltrechè in quelle previste dal D.Lgs 267/00, attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio e ciò singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 446/1997.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

ART. 6
FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario comunale, responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso.
2. Il funzionario responsabile è individuato di norma: nel responsabile del competente settore o nella figura apicale del servizio tributi ed è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine. In particolare il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione dei tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi di accertamento-liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione esterna del tributo: affida a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

ART. 7
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 8
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Gli uffici comunali o il soggetto gestore competente provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti / utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio o il soggetto gestore invita il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari allorché necessari ai fini del completamento delle procedure di controllo.
3. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di accertamento e liquidazione finalizzata al recupero dell'evasione, svolta dagli uffici comunali competenti, possono essere stabiliti compensi incentivanti a favore dei dipendenti degli stessi, nel rispetto delle previsioni di legge e del contratto collettivo nazionale del lavoro dei dipendenti del comparto Regioni - Enti Locali;

4. Il responsabile delle entrate deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, è necessario invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi alle modalità eventualmente previste nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata.
6. Resta sempre salva la notifica del provvedimento laddove la scadenza del termine sia imminente e tale da non consentire all'ufficio di provvedere ai sensi del comma precedente.

ART. 9 RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità e tempestività.
2. Vengono formalmente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ART. 10 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. Gli atti devono essere notificati al contribuente a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R o A.G. o a mezzo PEC secondo le modalità previste per legge.
4. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione.

ART. 11 ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 29 del vigente regolamento di contabilità, l'accertamento delle entrate avviene a cura del responsabile del servizio competente per funzione o materia e la relativa documentazione viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la registrazione contabile.

ART. 12 DILAZIONI - RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO E DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO

1. Il Comune o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;

- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00 da trentasette a quarantotto rate mensili;
- g) per debiti superiori a Euro 50.000,01 da quarantanove a settantadue rate mensili.

Nelle ipotesi g), è obbligatoria la presentazione di idonea garanzia a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a favore del Comune che dovrà prevedere espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività con incasso di quanto dovuto entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, nonché dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate. Il Responsabile del Settore di competenza può esonerare il debitore da tale onere a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente alla richiesta di dilazione del pagamento.

A ogni singola rata andrà applicata la frazione di interesse legale al saggio vigente al momento di presentazione dell'istanza di rateizzazione. La richiesta di rateizzazione può essere presentata all'ufficio competente fino a quando il responsabile, una volta scaduto il termine per il pagamento, non avrà avviato il procedimento per la riscossione coattiva.

2. Il responsabile del servizio competente, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutti i dati necessari per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.

3. In caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate anche non consecutive, il debitore decadrà dal beneficio e verrà dato corso, previa autorizzazione da parte del responsabile del servizio competente, all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva dell'intero debito residuo.

4. Il presente articolo ha portata generale e si applica a tutte le entrate comunali, salvo essere sostituito dalla disposizione speciale appositamente prevista entro il regolamento disciplinante ciascuna specifica entrata.

5. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

TITOLO V SANZIONI PER VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

ART. 13 SANZIONI E INTERESSI

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il Funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale;

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori, qualora la violazione rivesta carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide sul debito d'imposta.

3. Gli interessi per la riscossione delle entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale vigente. Nella stessa misura sono dovuti gli interessi in caso di rimborso delle entrate, a decorrere dalla data di eseguito versamento.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

TITOLO VI ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

ART. 14 FORME DI RISCOSSIONE IN AUTOLIQUIDAZIONE

1. La riscossione in autoliquidazione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.

2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate devono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.

3. L'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

ART. 15 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro i termini di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, ovvero a comunicare il diniego, entro il termine di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Il termine di cui al comma precedente può essere sospeso, sempre per mezzo di notifica comunicata come previsto dall'art. 10 comma 3 del presente Regolamento, per non più di una volta e per un massimo di giorni 60 in presenza di particolare complessità della materia oggetto dell'istanza.

ART. 16 COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.

2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dal Servizio Entrate/Tributi.

3. Il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

5. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di compensazione deve presentare, prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, una istanza contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

6. Il Responsabile del Servizio, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.

7. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di accertamento od ingiunzioni scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.

8. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.

9. La compensazione credito/debitoria è esclusa in caso di:

- importi a debito risultante da cartelle di pagamento in carico all'agente nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 e s.m.i.;
- pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziari;
- liquidazione contributi sociali.

ART. 17
FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata dall'Ufficio competente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo le seguenti modalità:

- a) direttamente dal Comune
- b) attraverso una forma associativa e/o convenzionata della funzione/servizio
- c) mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

ART. 18
LIMITE MINIMO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI

1. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (comma 166 art. 1 L. 296/06).

2. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo a emissione di avvisi di accertamento e a rimborsi, se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non è superiore ad euro 12,00. Non è dovuto nessun versamento, quando l'importo complessivo annuo risulta non superiore ad euro 12,00.

3. Non si procede alla riscossione coattiva quando l'importo dovuto maggiorato di sanzioni ed interessi risulta inferiore a euro 20,00.

4. In caso di riscossione coattiva con ingiunzione, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 50,00 salvo il caso in cui la somma, riferita a più carichi di importo inferiore, comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

5. Nel caso in cui l'ente decida di procedere alla riscossione coattiva delle entrate procederà al recupero coattivo solo quando il costo derivante dallo svolgimento delle relative procedure coattive non superi l'importo del credito da recuperare.

ART. 19
RECUPERO SPESE DI NOTIFICA

1. Sugli avvisi notificati ai contribuenti a mezzo raccomandata A.R., raccomandata per atti giudiziari o messo notificatore è richiesto il rimborso di tutte le spese sostenute per effettuare la notificazione.

TITOLO VII
ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 20
AUTOTUTELA

1. I rapporti tra contribuente e Amministrazione Comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, artt. da 21 *bis* a 21 *nonies*, il responsabile dell'entrata procede alla revoca o all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto e verificato come illegittimo, sia d'ufficio che a seguito di istanza da parte del contribuente quando ricorrono i presupposti e le fattispecie di legge e le figure giurisprudenziali che ne identificano e rivelano l'oggettiva illegittimità.

3. Laddove possa essere avviato un giudizio ovvero esso sia già pendente, e dunque prima della definizione dello stesso da parte dell'Autorità Giudiziaria adita, la revoca o l'annullamento del provvedimento in autotutela devono essere preceduti dalla verifica delle seguenti circostanze:

- grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;

- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo di soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

4. Il provvedimento emesso in autotutela deve essere comunicato al contribuente interessato;

5. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione, il funzionario responsabile dell'entrata, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto ai sensi del comma 2.

TITOLO VIII ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ART. 21 L'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri dettati dal Decreto Legislativo 19.6.1997, n. 218 e successive modificazioni e secondo le disposizioni seguenti.

ART. 22 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo; esulano quindi dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

3. In sede di contraddittorio il responsabile dell'entrata deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale giudizio.

4. Resta fermo il potere del responsabile dell'entrata di annullare in tutto o in parte, nell'esercizio dell'autotutela ai sensi dell'art. 20, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

ART. 23 ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:

a) a cura dell'Ufficio competente prima della notifica dell'avviso di accertamento;

b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero qualora siano iniziati nei suoi confronti accessi, ispezioni o verifiche di carattere tributario.

ART. 24 PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE

1. L'Ufficio competente, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC con l'indicazione del tributo e dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento, nonché del giorno, del luogo della comparizione e il nominativo del responsabile del procedimento per definire l'accertamento con adesione; l'invito ha carattere

meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'Ufficio Comunale.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune può rivolgere ai contribuenti ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile.

4. L'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio Comunale non è obbligatoria; resta aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 25

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo.

4. L'istanza di accertamento con adesione può essere presentata dal contribuente anche in mancanza di avviso di accertamento notificato, qualora nei suoi confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche.

5. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione l'Ufficio Comunale formula l'invito a comparire; la mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione; eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione, possono essere concesse solo se avanzate entro tale data.

6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'incaricato del procedimento.

ART. 26

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio competente redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che deve essere sottoscritto dal contribuente o da suo procuratore e dal Responsabile dell'entrata. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.

2. Nell'atto devono essere indicati gli elementi e le motivazioni sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione.

ART. 27

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 12; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo

ART. 28
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento; l'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio Comunale.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Comunale di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali o nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio Comunale alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione

ART. 29
RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione

TITOLO IX
RECLAMO E MEDIAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ART. 30
OGGETTO

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

ART. 31
EFFETTI

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;

- apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
- sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

ART. 32 VALUTAZIONE

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo-mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 è, in via generale, in capo ai singoli Funzionari Responsabili di ogni tributo.
2. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua un Responsabile diverso ed autonomo da quello che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, compatibilmente con la propria struttura organizzativa. In tal caso, il Servizio interessato verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere alla revoca o all'annullamento dell'atto impugnato ai sensi dell'art. 20, invia apposita relazione, al responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione illustrando la posizione del Servizio.
3. Il responsabile incaricato dell'esame/valutazione del reclamo procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il responsabile procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e le decisioni del responsabile sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché con riferimento al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il responsabile, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a:
 - a) accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione della stessa.

ART. 33 ACCORDO DI MEDIAZIONE

1. Il responsabile dell'esame dei reclami / proposte di mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.

ART. 34 PERFEZIONAMENTO DELL'ACCORDO DI MEDIAZIONE

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto all'esito della mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata; in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.
 - b) sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando per il contribuente titolo per l'eventuale azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

ART. 35 SANZIONI

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

ART. 36 MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE O ACCOGLIMENTO PARZIALE

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio per il residuo delle somme richieste dal Comune, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

ART. 37 PROVVEDIMENTO DI DINIEGO

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il responsabile comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.

2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

3. Resta salva la tutela giurisdizionale del contribuente, ai sensi dell'art. 31.

ART. 38 IRREGOLARITÀ NEL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:

- a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
- b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
- c) mancata prestazione della garanzia, quando richiesta.

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il responsabile valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.

3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

- a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
- b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
- c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.

TITOLO X DIRITTO DI INTERPELLO

ART. 39 ISTITUZIONE DEL DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) (interpello ordinario) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.
2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ART. 40 PROCEDURE ED EFFETTI

1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ART. 41 LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

ART. 42 CONTENUTO DELL'ISTANZA DI INTERPELLO

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione interpretativa proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 43 INAMMISSIBILITÀ DELL'ISTANZA

1. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 42;
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 41;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 42, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

TITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
- 3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15/12/97 n. 446, e di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 45 ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388.
- 2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il regolamento generale delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29.05.2008 esecutiva.